



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Supplemento 5 alla Circolare sulle indennità di maternità e sull'indennità per l'altro genitore (CIMaAG)**

Valido dal 1° gennaio 2024

318.710.05 i CIMaAG

11.23

## **Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2024**

Questo supplemento comprende le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2024.

Il Parlamento ha adottato la modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno relativa al prolungamento del diritto all'indennità in caso di decesso di uno dei genitori. Se la madre muore nelle 14 settimane successive alla nascita del figlio, il padre o la moglie della madre riceve, oltre al congedo di paternità di 2 settimane cui ha diritto, anche un congedo remunerato di 14 settimane, da fruire immediatamente e in una sola volta dopo il decesso della madre. Il diritto si estingue prima in caso di ripresa dell'attività lucrativa da parte del padre o della moglie della madre. Analogamente, in caso di decesso del padre o della moglie della madre nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la madre ha diritto a un congedo di due settimane, che può fruire secondo le stesse modalità previste per il congedo di paternità. Se immediatamente dopo la nascita il neonato deve rimanere in ospedale per un periodo di tempo prolungato, in caso di decesso della madre il genitore superstite può esercitare il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità.

Dall'entrata in vigore delle modifiche legislative connesse al progetto «Matrimonio per tutti», il 1° luglio 2022, a determinate condizioni anche la moglie della madre ha diritto all'indennità di paternità. Per questo motivo sono stati apportati alcuni adeguamenti linguistici in riferimento all'indennità di paternità. Nella legge e nell'ordinanza il termine «congedo di paternità» è stato sostituito con «congedo dell'altro genitore» e «indennità di paternità» con «indennità per l'altro genitore». Nella circolare vengono impiegati i termini «padre» e «moglie della madre», come pure «congedo del padre o della moglie della madre» e «indennità per il padre o per la moglie della madre».

Questo supplemento contiene inoltre alcune modifiche redazionali nonché l'adeguamento dei rinvii ai nuovi numeri marginali delle DR, adattate alla riforma AVS 21 e valide dal 1° gennaio 2024.

L'aggiunta 1/24 evidenzia i numeri marginali modificati.

- 1002 A tal fine, vanno utilizzati i moduli seguenti:  
1/24 – per l’indennità di maternità, il modulo [318.750 i](#);  
– per l’indennità per il padre o per la moglie della madre, il modulo [318.748 i](#);  
– per la proroga del diritto alle indennità giornaliere in caso di decesso di uno dei genitori dopo la nascita del figlio, il modulo 318.739 i.
- 1003 Il diritto all’indennità per il padre o per la moglie della  
1/24 madre può essere fatto valere al momento in cui il padre o la moglie della madre ha fruito l’ultimo giorno di congedo oppure alla scadenza del termine quadro di sei mesi ([art. 16j cpv. 1 LIPG](#)).
- 1004 La facoltà di esercitare il diritto all’indennità spetta per  
1/24 principio alla persona avente diritto. Se quest’ultima è minorenni ([art. 14 CC](#)) o sotto curatela generale ([art. 398 CC](#)), la richiesta deve essere presentata dal rappresentante legale.
- 1005 Il diritto all’indennità può essere esercitato anche dai  
1/24 familiari. Sono considerati familiari i coniugi e i propri figli. I familiari possono far valere il diritto in proprio nome solo se la persona avente diritto trascura verso di loro i suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.
- 1006 Se la persona avente diritto muore prima di aver fatto  
1/24 valere il diritto all’indennità, questo può essere esercitato anche dai familiari.
- 1007 Il datore di lavoro della persona avente diritto può far  
1/24 valere il diritto all’indennità solo se durante il periodo in cui sussiste il diritto le versa un salario o una retribuzione pari almeno all’importo che le spetta sotto forma di indennità. Per contro, non è necessario che versi il salario o la retribuzione per tutta la durata del diritto all’indennità.
- 1007.1 Se la persona avente diritto è disoccupata, la richiesta  
1/24 può essere presentata dalla cassa di disoccupazione competente.

- 1009  
1/24
- Alla richiesta devono essere allegati documenti di legittimazione ufficiali da cui risultino le generalità della persona avente diritto nonché
- il certificato di famiglia,
  - il certificato di matrimonio (per la moglie della madre),
  - l’atto di nascita del neonato; o
  - la dichiarazione di riconoscimento ([art. 260 cpv. 3 CC](#)), nel caso in cui il figlio sia stato riconosciuto dal padre entro sei mesi dalla nascita (termine quadro);
  - l’atto di morte in caso di prolungamento del diritto in seguito al decesso di uno dei genitori secondo l’articolo 16c<sup>bis</sup> o 16k<sup>bis</sup> LIPG.

Per le nascite all’estero, è richiesta una copia del registro delle nascite ufficialmente autenticata e, se necessario, tradotta, che permetta d’identificare entrambi i genitori.

- 1011.1  
1/24
- Se la madre oppure, dopo il decesso di quest’ultima, il padre o la moglie della madre fa valere il diritto a un prolungamento della durata del versamento dell’indennità, alla richiesta deve essere allegato un attestato medico che indichi che il neonato, nel periodo immediatamente seguente al parto, è restato in ospedale per almeno 14 giorni consecutivi (v. cap. 3.3.2; [art. 24 OIPG](#)).

- 1014  
1/24
- Il padre o la moglie della madre inoltra, con la richiesta per la propria indennità, un attestato per ogni datore di lavoro o della cassa di disoccupazione che indichi le settimane o i giorni di congedo fruiti ([art. 34a cpv. 3 OIPG](#)).

- 1014.1  
1/24
- La madre che fa valere il diritto a un prolungamento del versamento dell’indennità di maternità in seguito alla degenza ospedaliera prolungata del neonato deve fornire un’attestazione del datore di lavoro che indichi che al momento del parto aveva già deciso di proseguire la sua attività lucrativa al termine del congedo di maternità (v. cap. 3.3.2; art. 16c cpv. 3 lett. b LIPG). Lo stesso vale anche per il diritto del padre o della moglie della madre in caso di decesso della madre (art. 16k<sup>bis</sup> cpv. 2 LIPG).

- 1017.1  
1/24 Se il diritto all'indennità è prolungato in seguito al decesso di uno dei genitori, la cassa di compensazione competente non cambia. Resta dunque competente quella che ha determinato e versato l'indennità iniziale del genitore superstite (indennità di maternità oppure indennità per il padre o per la moglie della madre).
- 1/24 **2.3 Determinazione della cassa di compensazione competente per l'indennità dell'altro genitore (indennità per il padre o per la moglie della madre)**
- 1028  
1/24 Per la determinazione e il versamento dell'indennità per il padre o per la moglie della madre è competente per principio la cassa di compensazione del datore di lavoro presso il quale il padre o la moglie della madre ha fruito dell'ultimo giorno di congedo ([art. 34 cpv. 1 lett. b OIPG](#)).
- 1030  
1/24 Se al momento della nascita del figlio e durante il congedo il padre o la moglie della madre è in disoccupazione, è competente la cassa di compensazione cui era affiliato l'ultimo datore di lavoro. Questo vale anche nel caso in cui il padre o la moglie della madre abbia realizzato precedentemente un guadagno intermedio o se l'impresa è stata sciolta in seguito a fallimento.
- 1031  
1/24 Se al momento della nascita del figlio e durante il congedo il padre o la moglie della madre realizza un guadagno intermedio, è competente la cassa di compensazione del datore di lavoro che ha riscosso i contributi per il guadagno in questione. Questo vale anche se l'impresa è stata sciolta in seguito a fallimento. Se più casse di compensazione sono competenti per la riscossione dei contributi, poiché il padre o la moglie della madre esercita contemporaneamente più attività lucrative, la competenza è disciplinata, per analogia, secondo il N. 1020.
- 1035.1  
1/24 La moglie della madre, che secondo l'[articolo 255a capoverso 1 CC](#) è considerata quale l'altro genitore, può avere diritto, in virtù del rapporto di filiazione fondato sulla

medesima disposizione, soltanto all'indennità per l'altro genitore<sup>1</sup>, ma non a quella di maternità.

- 1040  
1/24 In caso di adozione sussiste il diritto a un'indennità di adozione secondo l'[articolo 16f LIPG](#). Per contro non vi è diritto a un'indennità di maternità o a un'indennità per il padre o per la moglie della madre (v. anche la [Circolare sull'indennità di adozione](#)).
- 1040.1  
1/24 Il diritto all'indennità di maternità della madre è indipendente da quello all'indennità per il padre o per la moglie della madre.
- 1/24 **3.2.2 Disposizioni particolari per l'indennità di maternità**
- 1/24 **3.2.3 Disposizioni particolari per l'indennità per l'altro genitore (indennità per il padre o per la moglie della madre)**
- 1049  
1/24 L'indennità per il padre o per la moglie della madre può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi. Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio ([art. 16j cpv. 1 e 2 LIPG](#)).
- 1049.1  
1/24 Ha diritto all'indennità per il padre l'uomo che, alla nascita di un bambino, ne diventa il padre legale (in virtù del matrimonio con la madre o del riconoscimento del figlio). Il rapporto di filiazione può essere stabilito anche a posteriori (per via giudiziaria o con il riconoscimento del figlio); il rapporto di filiazione deve però essere stabilito entro sei mesi dalla nascita del bambino.
- 1049.2  
1/24 Ha diritto all'indennità per la moglie della madre la donna che è considerata l'altro genitore ai sensi dell'[articolo 255a capoverso 1 CC](#).

---

<sup>1</sup> Nella presente circolare vengono impiegati i termini «congedo della moglie della madre» e «indennità per la moglie della madre», come pure «congedo del padre» e «indennità per il padre».

- 1050  
1/24 Se il figlio nasce morto o muore al momento del parto, non sussiste alcun diritto all'indennità per il padre o per la moglie della madre ([art. 16j cpv. 3 lett. d LIPG](#)).
- 1/24 **3.2.4 Disposizioni particolari per il prolungamento del diritto all'indennità in caso di decesso della madre**
- 1050.1  
1/24 Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, il padre o la moglie della madre ha diritto a 98 indennità giornaliere supplementari. Il diritto inizia il giorno successivo al decesso e il relativo congedo va fruito in una sola volta.
- 1050.2  
1/24 Il termine quadro di sei mesi per la riscossione dell'indennità da parte del padre o della moglie della madre è sospeso durante questo periodo e riprende a decorrere al momento dell'estinzione del diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità (v. cap. 3.3.4). Il padre o la moglie della madre può riscuotere liberamente le eventuali indennità giornaliere residue entro il periodo rimanente.
- 1050.3  
1/24 Se al momento del decesso il rapporto di filiazione non è ancora stato stabilito tramite il riconoscimento del bambino, il diritto del padre al prolungamento della durata del versamento dell'indennità sussiste soltanto se è già stata avviata la procedura di riconoscimento e il datore di lavoro ha concesso i giorni di congedo su questa base. Se alla fine il rapporto di filiazione non può essere stabilito durante il termine quadro, l'indennità riscossa deve essere rimborsata.
- 1/24 **3.2.5 Disposizioni particolari per il prolungamento del diritto all'indennità in caso di decesso del padre o della moglie della madre**
- 1050.4  
1/24 Se il padre o la moglie della madre muore nei sei mesi successivi alla nascita, la madre ha diritto a 14 indennità

giornaliere supplementari. Il diritto inizia il giorno successivo al decesso e il relativo congedo va fruito entro un termine quadro di sei mesi. Il termine quadro decorre dal giorno successivo al decesso.

- 1050.5  
1/24 La madre deve dapprima riscuotere ininterrottamente le 98 indennità giornaliere del congedo di maternità. Solo successivamente può riscuotere le 14 indennità giornaliere supplementari. La madre può fruire il congedo in una sola volta oppure sotto forma di singoli giorni o blocchi settimanali. Se lo fruisce in blocchi settimanali, le sono versate sette indennità giornaliere per settimana. Se opta per i singoli giorni, le sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.
- 1054  
1/24 Se la madre muore al momento del parto o durante il successivo congedo di maternità, il diritto all'indennità si estingue. L'indennità è dovuta anche per il giorno del decesso. Per il diritto del genitore superstite si rimanda al capitolo 3.2.5.
- 1/24 **3.3.2 Prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato**
- 1/24 **3.3.3 Indennità per l'altro genitore (indennità per il padre o per la moglie della madre)**
- 1055  
1/24 Il diritto all'indennità per il padre o per la moglie della madre si estingue dopo la riscossione di 14 indennità giornaliere, ma al più tardi dopo la scadenza del termine quadro di sei mesi dalla nascita del figlio (p. es. se il figlio nasce il 20 luglio 2021, il termine quadro scade il 19 gennaio 2022).
- 1056  
1/24 Il diritto all'indennità per il padre o per la moglie della madre si estingue inoltre con la morte del figlio oppure del padre o della moglie della madre. L'indennità è dovuta anche per il giorno del decesso, se il padre o la moglie



della madre ha fruito di un giorno di congedo. Per il diritto del genitore superstite si rimanda al capitolo 3.2.5.

- 1/24      **3.3.4 Prolungamento del diritto all'indennità per il genitore superstite**
- 1057.1    Se, in seguito al decesso della madre, il diritto all'indennità  
1/24      viene prolungato per il genitore superstite, i N. 1051 segg. sono applicabili per analogia per quanto concerne l'estinzione del diritto.
- 1057.2    Il diritto al prolungamento della durata del versamento  
1/24      dell'indennità si estingue al momento del decesso del bambino o della persona avente diritto. L'indennità è dovuta anche per il giorno del decesso, se quel giorno il padre o la moglie della madre ha fruito di un giorno di congedo.
- 1057.3    Per il padre, il diritto al prolungamento della durata del  
1/24      versamento dell'indennità si estingue inoltre con la revoca della paternità.
- 1057.4    In caso di decesso della madre, anche il padre o la moglie  
1/24      della madre può avere diritto al prolungamento del congedo in seguito alla degenza ospedaliera prolungata del neonato. In tal caso valgono le stesse condizioni previste per la madre; il capitolo 3.3.2 è applicabile per analogia, ad eccezione del N. 1054.14.
- 1057.5    Se, in seguito al decesso del padre o della moglie della  
1/24      madre, il diritto all'indennità viene prolungato per la madre, i N. 1055 e 1056 sono applicabili per analogia.
- 1077      Per principio, per avere diritto all'indennità il genitore deve  
1/24      essere considerato esercitante un'attività lucrativa al momento della nascita del figlio. Questa condizione è soddisfatta se il genitore è considerato salariato o indipendente oppure collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti. È determinante esclusivamente la situazione al momento della nascita del

figlio. Non è invece necessario che il genitore continui a essere considerato quale persona esercitante un'attività lucrativa anche dopo questo evento.

- 1081  
1/24 È pertanto irrilevante che al momento della nascita del figlio il rapporto di lavoro della persona avente diritto sia stato disdetto o meno, che questa fruisca di un congedo non pagato o che riprenda o meno l'attività lucrativa dopo il congedo indennizzato.
- 1084  
1/24 Per il padre o la moglie della madre deve inoltre indicare i giorni di fruizione del congedo (v. N. 1013).
- 1086  
1/24 Per quanto concerne le lavoratrici e i lavoratori indipendenti, è determinante il fatto che al momento della nascita del figlio siano considerati tali dalla cassa di compensazione. A tal fine, è sufficiente che essi siano affiliati alla cassa di compensazione a titolo di lavoratori indipendenti. Anche in questo caso è irrilevante che l'attività lucrativa indipendente continui o meno a essere svolta dopo il congedo indennizzato.
- 1110  
1/24 A tal fine la cassa di compensazione deve procedere alle necessarie verifiche presso la Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'economia (SECO; [bilaterale-fcpm@seco.admin.ch](mailto:bilaterale-fcpm@seco.admin.ch)). Spetta quindi alla SECO verificare se il periodo di contribuzione minimo per la riscossione delle indennità giornaliere dell'AD sia stato adempiuto. La procedura è retta dalla Circolare sulla procedura di notifica tra le casse di compensazione e l'assicurazione contro la disoccupazione per la verifica dei periodi di contribuzione secondo la LADI in materia di indennità.
- 1117  
1/24 L'indennità ammonta all'80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito dalla persona avente diritto immediatamente prima della nascita del figlio. In caso di prolungamento del diritto in seguito al decesso di un genitore, l'indennità ammonta sempre all'80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito dalla persona avente diritto immediatamente prima della nascita del figlio, anche se il reddito da lavoro è cambiato nel frattempo.

- 1117.1  
1/24 L'indennità dell'80 per cento va garantita anche in caso di fruizione del congedo del padre o della moglie della madre in singoli giorni da parte di lavoratori a tempo parziale. In caso di attività a tempo parziale, il numero di giorni di congedo dipende dalla regolamentazione del datore di lavoro relativa al tempo di lavoro e può essere ridotto in funzione del grado d'occupazione. Tuttavia, anche in questo caso la persona avente diritto può riscuotere al massimo 14 indennità giornaliere. Per il calcolo si rimanda ai N. 1153 segg.
- 1118  
1/24 Le indennità non sono integrate da assegni per i figli, per l'azienda o per spese di custodia.
- 1119  
7/21 L'indennità è ridotta nella misura in cui supera il limite massimo di cui all'[articolo 16f LIPG](#) o all'[articolo 16/ LIPG](#), con riserva della garanzia dei diritti acquisiti in caso di percezione di un'indennità giornaliera dell'AINF, AD, AI, AMal o AM in virtù del diritto delle assicurazioni sociali.
- 1120  
1/24 Le tabelle per il calcolo delle indennità di maternità e di quelle per l'altro genitore, figuranti tra le tabelle per il calcolo delle indennità giornaliere IPG [318.116 \[d/f\]](#) pubblicate dall'UFAS, sono vincolanti.
- 1131  
7/24 In caso di riscossione di indennità giornaliera prima della nascita del figlio, la cassa di compensazione deve verificare se siano adempiute le condizioni per la garanzia dei diritti acquisiti (v. N. 1136–1142). Se è così, si deve procedere a un calcolo comparativo: l'importo dell'indennità va calcolato secondo le disposizioni della presente circolare e delle DIPG e poi confrontato con l'importo dell'indennità giornaliera percepita. Sarà quindi versata la prestazione più elevata. Per il calcolo comparativo è determinante il giorno precedente la data della nascita del figlio. Nel caso del padre o della moglie della madre, il calcolo comparativo va effettuato una sola volta, anche se non fruisce del congedo immediatamente dopo la nascita del figlio o ne fruisce in singoli giorni durante il termine quadro.

- 1137  
1/24 Il principio esposto al N. 1136 vale anche per il padre o la moglie della madre che non fruisce del congedo immediatamente dopo la nascita del figlio e che durante il termine quadro ha eventualmente ricominciato a esercitare un'attività lucrativa.
- 1138  
1/24 Nel caso delle indennità giornaliera dell'AD, la garanzia dei diritti acquisiti richiede una procedura speciale: a differenza dell'indennità di maternità o di quella per il padre o per la moglie della madre, queste sono infatti versate solo per i giorni lavorativi, ovvero in media per 21,7 giorni al mese (5 giorni x 52 settimane: 12 mesi). Di conseguenza, per stabilire la garanzia dei diritti acquisiti per l'indennità di maternità o per quella per il padre o per la moglie della madre occorre moltiplicare per 21,7 l'indennità giornaliera dell'AD e poi dividerla per 30.
- 1141  
1/24 Se la persona avente diritto o il suo datore di lavoro ha stipulato un'assicurazione complementare in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA per coprire interamente la perdita di salario, per la garanzia dei diritti acquisiti va presa in considerazione soltanto l'indennità giornaliera versata in virtù del diritto delle assicurazioni sociali.
- 1142  
1/24 Se l'indennità giornaliera dell'AINF è stata ridotta per una colpa grave della persona avente diritto o perché questi si è esposto a un pericolo particolarmente grave o ha compiuto un atto temerario, per il calcolo della garanzia dei diritti acquisiti ci si deve basare sull'indennità giornaliera ridotta dell'AINF.
- 1144  
1/24 L'indennità costituisce un reddito sostitutivo. In quanto tale, è soggetta all'imposta alla fonte se viene versata a lavoratrici o lavoratori salariati stranieri, a meno che questi siano in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) o che il loro coniuge, da cui non sono separati né legalmente né di fatto, sia in possesso della cittadinanza svizzera o del permesso di domicilio. La [Circolare sull'imposizione alla fonte](#) è applicabile per analogia.

- 1144.1  
1/23 Se la persona avente diritto è impiegata presso più datori di lavoro, l'indennità giornaliera è fissata sulla base del reddito determinante complessivo e versata ai diversi datori di lavoro proporzionalmente ai salari corrisposti; l'importo massimo previsto all'[articolo 16f LIPG](#) non deve essere superato. Se la persona avente diritto fruisce dei giorni di congedo presso un unico datore di lavoro, per questi giorni viene versata soltanto la quota proporzionale calcolata dell'indennità giornaliera. Questo si applica anche se svolge un'attività lucrativa indipendente.
- 1148  
1/24 In caso di richiesta tardiva, su richiesta della persona avente diritto è possibile procedere a versamenti intermedi.
- 1/24 **6.3 Indennità per l'altro genitore (indennità per il padre o per la moglie della madre)**
- 1150  
1/24 Per il congedo del padre o della moglie della madre sono previste al massimo 14 indennità giornaliere. L'indennità è versata a posteriori dopo la fruizione dell'ultimo giorno di congedo.
- 1151  
1/24 Se il padre o la moglie della madre fruisce del congedo in blocchi settimanali, per una settimana vengono versate 7 indennità giornaliere e per due settimane 14 indennità giornaliere.
- 1152  
1/24 Questo principio vale sia per le persone occupate a tempo pieno che per quelle a tempo parziale. Se il congedo viene preso per un'intera settimana lavorativa, le indennità giornaliere sono versate su base settimanale, a prescindere dal grado d'occupazione. Questo vale anche per i genitori impiegati presso diversi datori di lavoro.
- 1153  
1/24 In caso di fruizione in singoli giorni, il congedo di due settimane equivale per principio a dieci giorni lavorativi. Ogni cinque giorni lavorativi presi di congedo bisogna computare due indennità giornaliere supplementari, in modo che per l'intero congedo vengano versate 14 indennità giornaliere.

- 1154  
1/24 È possibile fruire del congedo combinando blocchi settimanali e singoli giorni.
- 1/24 **6.4 Prolungamento del diritto all'indennità in seguito al decesso di un genitore**
- 1154.1  
1/24 Se, in seguito al decesso della madre, il diritto all'indennità viene prolungato per il genitore superstite, vengono indennizzate 14 settimane (98 indennità giornaliere). Il congedo va fruito in una sola volta. La determinazione e il versamento dell'indennità sono retti dal capitolo 6.2.
- 1154.2  
1/24 Se, in seguito al decesso del padre o della moglie della madre, il diritto all'indennità viene prolungato per la madre, possono essere versate al massimo 14 indennità giornaliere. Il congedo può essere fruito in una sola volta oppure in singoli giorni o blocchi settimanali. La determinazione e il versamento dell'indennità sono retti dal capitolo 6.3.
- 1156  
1/24 Se dalla richiesta di indennità risulta che fino alla nascita del figlio sono state pagate indennità giornaliere da parte dell'AM o di un ente dell'AINF, dell'AMal o dell'AD, la cassa di compensazione comunica immediatamente all'ente in questione da quale data versa l'indennità e per quali giorni. Contemporaneamente lo informa della possibilità di compensare le indennità giornaliere pagate in eccesso con i pagamenti retroattivi dell'indennità di maternità o di paternità.
- 1159  
1/24 I N. 10053 segg. [DR](#) sono applicabili per analogia.
- 1164  
1/24 Per quanto concerne la procedura, le disposizioni dei N. 10062 segg. [DR](#) sono applicabili per analogia.

## 10. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1167  
1/24

### Indennità di maternità

La Circolare sull'indennità di maternità (CIMat), valida dal 1° luglio 2005 (stato: 1° gennaio 2020) è sostituita dalla CIMatPat, ma rimane applicabile per i diritti all'indennità di maternità nati prima del 1° gennaio 2021.

### Indennità di paternità

Gli adeguamenti legati all'introduzione del congedo di paternità entrano in vigore il 1° gennaio 2021. Il diritto all'indennità di paternità inizia pertanto al più presto il 1° gennaio 2021. È determinante il momento della nascita del figlio.

La Circolare sulle indennità di maternità e di paternità (CIMatPat), valida dal 1° gennaio 2021 (stato: 1° gennaio 2023) è sostituita dalla presente circolare, ma rimane applicabile per i diritti all'indennità di maternità e di paternità nati prima del 1° gennaio 2024.

### Prolungamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato

Le disposizioni relative al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato ([art. 16c cpv. 3 LIPG](#), cap. 3.3.2) si applicano anche per i parti avvenuti nei 56 giorni precedenti l'entrata in vigore della CIMatPat.

Tuttavia, le prestazioni sono concesse al più presto dal 1° luglio 2021 e unicamente per il periodo non trascorso del diritto al prolungamento ai sensi dell'[articolo 16c capoverso 3 lettera a LIPG](#).

Quindi se il neonato è ospedalizzato immediatamente dopo il parto e al 1° luglio è ancora all'ospedale, la madre può far valere il diritto al prolungamento se la degenza del figlio è durata almeno due settimane. In tal caso, la durata del prolungamento del versamento dell'indennità corrisponde al numero di giorni che il neonato ha trascorso in ospedale a partire dal 1° luglio 2021, ma al massimo 56 giorni. Il

momento del soggiorno all'ospedale è dunque determinante per il diritto all'indennità.

#### Esempio

Se il bambino è nato il 25 giugno 2021 e resta all'ospedale fino al 25 luglio 2021, la madre può far valere il diritto poiché la degenza dura più di 14 giorni. Per determinare la durata del prolungamento vengono però presi in considerazione soltanto i giorni a partire dall'entrata in vigore della modifica, ossia dal 1° luglio 2021. La madre avrebbe dunque diritto a 98 giorni di congedo maternità e a un prolungamento di 25 giorni (ospedalizzazione dal 1° al 25 luglio 2021). Il diritto all'indennità nasce il 1° luglio 2021.

Nel caso di un bambino nato il 14 giugno 2021 che resta ospedalizzato fino al 3 luglio 2021, la condizione della durata della degenza è adempiuta, ma la madre può far valere soltanto un prolungamento di tre giorni, dal 1° al 3 luglio 2021.

#### **Prolungamento del diritto all'indennità in seguito al decesso di un genitore**

La possibilità di prolungare il diritto all'indennità in seguito al decesso della madre durante il congedo di maternità o in seguito al decesso del padre o della moglie della madre durante il termine quadro di sei mesi vale a partire dal 1° gennaio 2024. Per il diritto all'indennità è determinante il momento del decesso del genitore. Se il decesso si verifica entro il 31 dicembre 2023, non sussiste alcun diritto al prolungamento del diritto all'indennità.